



## *Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*

Decreto Repertorio n. 85/2018

### LA GARANTE

VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 di seguito denominata “CRC” (Acronimo di *Convention on the Rights of the Child*);

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”, di seguito denominata “Autorità”, in particolare l’articolo 3, comma 1, lettera *a*) che dispone che l’Autorità “*promuove l’attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza....*” e lettera *d*) che dispone che l’Autorità “*assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell’affido e dell’adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza operanti in Italia e negli altri paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 “*Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112*”, di seguito denominato “Regolamento”,

VISTA la determinazione del 3 marzo 2016 (G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata d’intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, con la quale la dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;

VISTO il Decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28/04/2016 con il quale il Garante uscente Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la cessazione del regime di *prorogatio* di Vincenzo Spadafora a partire dal 28/04/2016 data in cui Filomena Albano assume l’incarico di titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;

VISTO il decreto del Garante n. 4/2014 prot. n. 0000416/2014 del 4 febbraio 2014 recante “*Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza*”, come modificato dal decreto rep. n. 81/2015 prot. n. 0003669/2015 del 21.09.2015, con particolare riferimento all’articolo 12-bis “*Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati*” che dà attuazione all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante



## *Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto del Garante n. 43/2014 del 17 giugno 2014, come modificato e integrato dal decreto 82/2015 del 21 settembre 2015, dal decreto n. 37/2017 dell'11/08/2017 e dal decreto Rep. n. 42/2017 prot. n. 0002598/2017 del 12/09/2017 con il quale sono stati predeterminati i criteri e le modalità per la concessione da parte dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di contributi a favore di associazioni ed organizzazioni non aventi scopo di lucro la cui finalità statutaria è la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età e la promozione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, per la realizzazione di progetti ed iniziative di particolare rilevanza, coerenti con gli obiettivi strategici individuati nel documento programmatico adottato dalla Garante ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del citato decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n. 168 e pubblicato sul sito [www.garanteinfanzia.org](http://www.garanteinfanzia.org) \_sezione Autorità trasparente;

CONSIDERATO che la Corte dei Conti, Sezione Centrale di Controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato nella deliberazione 29 gennaio 2018, n. 2/2018/G in sede di controllo sulla gestione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (2014-2016), nel Capitolo V, La concessione di patrocini e contributi nel triennio 2014-2016 (pag. 81) ha osservato che “.....l'istruttoria, in precedenza affidata esclusivamente all'Ufficio del garante e fondata su criteri di natura prettamente formale, appare nella vigenza delle attuali disposizioni decisamente più articolata. Le due commissioni nominate, rispettivamente, dal dirigente dell'Ufficio e dal garante, assicurano certamente maggiore oggettività e terzietà nella valutazione delle domande, come pure si ritiene sicuramente positivo l'aver legato più strettamente ai criteri stabiliti dalla disciplina regolamentare il merito della verifica. Tuttavia, il nuovo meccanismo di selezione appare per certi versi un po' farraginoso e complesso, soprattutto in considerazione delle scarse risorse umane a disposizione dell'Autorità,”

RAVVISATA pertanto la necessità, al fine di recepire le osservazioni sopra citate, affidare la fase istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle domande di contributo al Responsabile del procedimento individuato nell'apposito avviso pubblico annuale di concessione contributi pubblicato sul sito web istituzionale;

RAVVISATA pertanto la necessità di modificare il precitato decreto n. 43/2014 del 17 giugno 2014 come modificato ed integrato dal decreto n. 82/2015 del 21 settembre 2015 e dal decreto n. 37/2017 dell'11/08/2017 nella parte relativa alla fase istruttoria e, in particolare, l'articolo 2, comma 6;

### DECRETA

#### Articolo 1

*Modifiche al decreto del Garante n. 43/2014 prot. 0002011/2014 del 17.06.2014 così come modificato dal decreto del Garante n. 82/2015 prot. 0003670/2015 del 21.09.2015 e dal decreto della garante n. 37/2017 prot. 0002438/2017 dell'11/08/2017, e dal decreto n. 42/2017 prot. n. 0002598/2017 del 12/09/2017*



## *Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*

1. Al decreto del garante n. 43/2014 prot. 0002011/2014 del 17.06.2014 così come modificato ed integrato dal decreto n. 82/2015 prot. n. 0003670/2015 del 21.09.2015 e dal decreto della Garante n. 37/2017 prot. 0002438/2017 dell'11/08/2017 sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

- **L'articolo 2, comma 6, è modificato nel modo seguente:**

**6** (*Fase istruttoria*)

*L'istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle domande di contributo sarà effettuata dal Responsabile del procedimento nominato nel decreto di approvazione dell'Avviso annuale per la concessione dei contributi. pubblicato sul sito web istituzionale [www.gatanteinfanzia.org\\_sezione](http://www.gatanteinfanzia.org_sezione) Autorità trasparente;*

*L'istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo.*

*Pertanto il Responsabile del procedimento procederà alla verifica:*

- a) della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;*
- b) della completezza e regolarità della documentazione presentata;*
- c) della coerenza dei progetti presentati rispetto ai temi specifici sui quali dovranno essere presentate le domande da ammettere al contributo coerentemente a quanto indicato all'articolo 5, comma 2, del presente decreto;*
- d) dell'ammissibilità delle singole voci di spesa e la conseguente eventuale ridefinizione del preventivo finanziario.*

*Il Responsabile del procedimento concederà un periodo non superiore a 10 giorni calendariali per la regolarizzazione formale di domande incomplete e/o prive delle indicazioni e/o della documentazione richiesta e/o per la ridefinizione del preventivo finanziario.*

*In caso di non ammissione della domanda di contributo, sarà comunicato all'istante il motivo della non ammissibilità.*

2. La modifica sopracitata ha effetto a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, 09/10/2018

**LA GARANTE**

ALBANO FILOMENA / Postecom S.p.A.

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*